



TRIBUNALE DI POTENZA

SEZIONE CIVILE

\*\*\*

PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA DEL  
7.10.2022

R.G. 316/2019

Il Giudice

preso atto che l'udienza del 7.10.2022 si è svolta mediante trattazione scritta sostitutiva in conformità a quanto disposto con decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;

verificato che risultano depositate note scritte dei difensori delle parti;

ravvisata l'opportunità di procedersi all'espletamento di apposita C.T.U., nei termini e sui quesiti di cui all'odierno dispositivo [considerando, in ogni caso, la natura discrezionale e non sindacabile della scelta del Tribunale di "disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario", che può ricorrere a tale mezzo istruttorio diverso dalla prova in ogni caso in cui, ai fini del decidere, si renda "necessario" (ex artt. 61 e 191 c.p.c.) espletare un approfondimento di carattere tecnico (cfr., *ex aliis*, Cass. civ., 13 gennaio 2020, n. 326; Cass. civ., 9 ottobre 2019, n. 25253; Cass. civ., 13 ottobre 2016, n. 20626; Cass. civ., 5 luglio 2007, n. 15219, nonché Cass. civ., 26 settembre 2006, n. 20820; Cass. civ., 14 febbraio 2006, n. 3187; Cass. civ., 2 dicembre 2005, n. 26264)];

considerato il gravoso carico del ruolo;

P.Q.M.

- DISPONE procedersi a C.T.U. e all'uopo NOMINA il Dott. \_\_\_\_\_ con Studio

ffinché risponda ai seguenti quesiti:

*“sulla base della documentazione prodotta dalle parti, rielabori il rapporto di dare-avere tra le parti in virtù dei contratti di finanziamento oggetto di causa e, in particolare:*

**A) quantifichi**, secondo un prospetto analitico, sia la somma complessivamente versata alla società finanziaria, sia l'eventuale somma ancora dovuta dai soggetti percettori del finanziamento;

**B) determini e quantifichi**, nel caso di verificata violazione degli artt. 39 e 40 del D.P.R. n. 180/1950, i maggiori oneri da ciò derivanti, quantificando, in particolare, la maggior quota di interessi, commissioni e oneri corrisposta per la contestuale compresenza di una pluralità di finanziamenti e



*che non sarebbero maturati ove fosse intervenuta la previa estinzione del precedente finanziamento (all'uopo valutando l'eventuale rinnovo ante tempus rispetto ai termini ex art. 39 D.P.R. n. 180/1950);*

*C) **verifichi** poi l'eventuale **anatocismo** e, in particolare, verifichi i termini del piano di ammortamento e stabilisca se gli interessi risultino maturati solo sul capitale residuo ovvero anche sugli interessi scaduti passati a capitale e, in quest'ultimo caso, ridetermini il saldo residuo del mutuo non applicando le somme frutto di tale capitalizzazione, bensì applicando gli interessi solo sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata;*

***D) verifichi** poi la c.d. **esattezza del T.A.E.G.**, i.e. se il T.A.E.G. indicato nel contratto (T.A.E.G. c.d. convenuto) e il T.A.E.G. concretamente applicato (T.A.E.G. c.d. effettivo) corrispondano e, in particolare, calcoli quest'ultimo, in base alla disciplina ratione temporis vigente [e.g., ove applicabile, sulla base dell'art. 121, co. 1, lett. m), T.U.B. (norma con formulazione identica all'art. 19 della dir. 2008/48 e all'art. 120 quinquies T.U.B.) e delle Istruzioni della B.I. emesse in sua attuazione e applicabili in base al tempus del rapporto] e sulla base delle seguenti coordinate:*

*(I) tenga conto degli interessi e di tutti i costi, gli oneri e le spese connesse al contratto di credito, compresi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza e, in ogni caso:*

*(A) includa, se oggetto di accordo tra finanziatore e consumatore, i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, i costi relativi all'utilizzazione di mezzi di pagamento che permettano di effettuare pagamenti e prelievi e tutti gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento e, qualora il conto possa essere utilizzato anche per operazioni diverse da quelle connesse al contratto di credito, i seguenti costi di gestione ad esso correlati:*

*(i) costi fissi (anche se volti a remunerare servizi estranei al finanziamento); (ii) costi variabili in funzione dell'utilizzo del solo finanziamento; escluda invece i predetti costi di gestione del conto, anche se oggetto di accordo tra finanziatore e consumatore, se ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: i) l'apertura del conto o – se il cliente ne ha già in essere uno – il suo mantenimento sono facoltativi; ii) i costi correlati al conto sono indicati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito, o in qualsiasi altro contratto concluso con il consumatore;*

*(B) escluda invece: (1) le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora; (2) le spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto*



dell'acquisto, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquisto di merci o servizi, tramite pagamento in contanti o a credito;

(II) con particolare riferimento alle spese per le assicurazioni o garanzie:

(1) le includa ove imposte dal creditore (in quanto necessarie per ottenere il credito o comunque ottenerlo alle condizioni offerte) e intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito stesso;

(2) le escluda in caso contrario [altresì procedendo, ove necessario e non sia possibile determinare se tali spese, in base ai criteri indicati, siano da includersi o da escludersi dal calcolo, a una duplice rielaborazione, esplicitandone le relative conseguenze];

(III) in relazione alle spese e agli oneri sostenuti per servizi forniti da terzi (e.g. perizie, certificati camerali, spese postali) ovvero alle spese legali e assimilate (e.g. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing, spese di notifica, spese legate all'entrata del rapporto in contenzioso):

(i) le includa nel caso di spese e oneri eccedenti il costo effettivamente sostenuto dall'intermediario;

(ii) le escluda nel caso di spese e oneri non eccedenti il costo effettivamente sostenuto dall'intermediario;

(IV) ove poi, all'esito dell'accertamento di cui ai precedenti punti, ravvisi una discrasia fra T.A.E.G. c.d. convenuto e T.A.E.G. c.d. effettivo, **ridetermini** la consistenza residua del finanziamento applicando gli interessi ai tassi legali sostitutivi, da calcolarsi sulla base del tasso minimo dei B.O.T. annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal M.E.F. ed emessi nei dodici mesi antecedenti la conclusione del contratto;

**D)** **precisi** quant'altro ritenuto necessario ai fini della risposta ai quesiti che precedono e, nel caso di documentazione - eventualmente anche all'esito di integrazione richiesta alle parti e acquisita con consenso di tutte ex art. 198, co. 2, c.p.c. - non ritenuta idonea all'espletamento dell'incarico peritale, **formuli** istanza motivata al presente magistrato per la verifica nel contraddittorio fra le parti”;

- FISSA l'udienza del 17.02.2023, ore 9:30, per la comparizione e il giuramento di rito del C.T.U..

Si comunichi alle parti e al C.T.U. oggi nominato.

Potenza, 7 ottobre 2022.

Il Giudice  
N.A. Vecchio

